

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 luglio 2024, n. 936

Modifica e integrazione D.G.R. n. 1138/2022 e ss.mm.ii - Approvazione ulteriore addendum all'Accordo contrattuale riferito all'anno 2024 per gli Enti Ecclesiastici del Servizio Sanitario Regionale, in attuazione della Legge n. 34/2023, art. 17, comma e del comma 233 della Legge 213/2023

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti dei Servizi "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera – Gestione Rapporti Convenzionali" e "Strategia e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", confermata dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport" riferisce quanto segue:

VISTI:

- il d.lgs. 502/1992 e s.m.i., che attribuisce art. 2, co. 1, alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali.
- Il d.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*" e, in particolare, l'art. 8, ha regolamentato la materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.
- l'art. 8 — quater — comma 1) del D.L. vo 229/1999 il quale ha previsto che la Regione, competente per territorio, definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano Sanitario Regionale (PSR), al fine di garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza;
- l'art. 8 — quinquies — comma 2) del D.L. vo 229/1999, in attuazione del comma 1, ha previsto che la Regione e le AA.SS.LL. definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, indicando il volume massimo di prestazioni che le strutture si impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza;
- l'art. 8 comma 5 dei decreti di riordino (D.L.vo 502/92 e D.L.vo 517/93) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), che hanno avuto efficacia di Legge fino alla data di entrata in vigore del D.L.vo 229/1999, hanno previsto che l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) assicuri nei confronti dei cittadini, la erogazione delle prestazioni specialistiche, riabilitative, di diagnostica strumentale, di laboratorio e ospedaliere contemplate dai livelli essenziali di assistenza (LEA), secondo gli indirizzi della programmazione e delle disposizioni regionali;
- la legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 di riforma della costituzione che ha eretto a principio costituzionale fondamentale l'interesse pubblico finanziario, introducendo il nuovo primo comma all'art. 97 della Costituzione, che segnatamente prevede la necessità che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'U.E., assicurino l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, per come, il riformato art. 81 della costituzione e la legge 24 dicembre 2012 n. 243, hanno meglio declinato, in maniera dettagliata. Pertanto, è imposto alle Pubbliche Amministrazioni ed ai soggetti concessionari di pubbliche funzioni e servizi, se destinatari di risorse finanziarie pubbliche, di operare nei limiti dei budget prestabiliti, operando, anche nel settore sanitario, politiche di spesa e scelte redistributive, tenendo conto del vincolo costituito dal cosiddetto "patto di stabilità economica e finanziario";
- l'art. 3 comma 1 bis del D.L.vo n. 502/1992 e l'art. 1 del D.L.vo n. 229/1999 secondo cui la ASL è un ente distinto e autonomo (Consiglio di Stato, sez. V, 24 agosto 2007, n. 4484) che disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento disponendo del proprio patrimonio secondo il regime della proprietà privata (art. 5, D.L.vo n. 502/1992), con il dovere di uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché nel dovere di rispettare il vincolo di bilancio attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie;
- la Legge Regionale (L.R.) n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii. che conferisce al soggetto accreditato soltanto lo "status" di potenziale erogatore di prestazioni sanitarie, che si esplicita solo con la stipula

del contratto. In particolare, l'art. 21 comma 4 della predetta L.R. e ss.mm.ii. stabilisce che le AA.SS. LL. non sono obbligate a stipulare i contratti con i soggetti privati accreditati.

CONSIDERATO CHE:

- l'accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per gli Enti del SSN – Regioni e ASL a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;
- le strutture equiparate, per giurisprudenza consolidata, sono da considerarsi consustanziali agli Enti Pubblici, tanto che il loro apporto al Sistema Sanitario Nazionale, è da considerarsi "complementare", con l'obbligo di garantire la continuità assistenziale e l'erogazione delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali, richieste dai cittadini, nel limite invalicabile delle risorse individuate negli accordi sottoscritti ed assegnate con il DIFE;
- con riferimento agli erogatori privati di prestazioni ambulatoriali ed in regime di ricovero, compresi gli EE.EE. e d IRCCS, in attuazione dell'art. 8 quinquies, co. 2 lett. e) ed e bis) del D.L. vo 502/92 e dell'art. 3 co. 2) della L.R. 12/2010 è vietata la relativa remunerazione con oneri a carico del SSR di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi predeterminati annualmente;
- nella prospettiva del perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei servizi già avviati e messi in atto con il riordino della rete ospedaliera pubblica, le cui riconversioni dei PP.OO. pubblici, hanno qualificato dette strutture come elementi utilmente inseriti nella programmazione regionale, ed in particolare nel circuito emergenza - urgenza. In ogni caso non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del SSN, corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 - quater — comma 2 del D. L.vo. n. 229/99 e s.m.i.
- nella seduta del 13/04/2021, a conclusione di una serie di incontri finalizzati a comporre, la definizione dell'accordo contrattuale a valere per il triennio 2019-2021 si concordava di definire il Fondo Unico di remunerazione da assegnarsi all'area "Enti Ecclesiastici", da intendersi quale sommatoria dei tetti assegnati nei precedenti contratti, con esclusione dell'addendum, che aveva esaurito i suoi effetti alla data del 31/12/2019. Al sol fine di mantenere invariati i livelli assistenziali complessivi del settore ed evitare fenomeni di mobilità, si rendeva necessario consentire una circolarità delle risorse all'interno dell'area, che tenesse conto dell'andamento della produzione dell'anno precedente.

Di prendere atto che:

- a) tali determinazioni, assunte in sede di confronto con i rappresentanti degli Enti interessati, venivano recepite con deliberazioni di Giunta Regionale n. 1365 del 4/8/2021, n. 464 del 6/4/2023 e n. 1759 del 30/11/2023 in cui, tra l'altro, si stabiliva che il trasferimento delle risorse effettuato nell'anno 2021, all'interno del fondo unico di remunerazione per le strutture equiparate, aveva "carattere temporaneo" tanto che con la sottoscrizione del contratto 2022-2024, le stesse potevano essere riassegnate in toto o in parte a favore dell'IRCCS CSS, in relazione al processo di riorganizzazione della struttura ospedaliera, avviato e non ancora completato alla data della sottoscrizione dei contratti per il triennio 2019/ 2021.

Con la deliberazione di Giunta regionale n. 464 del 6/4/2023, così come modificata ed integrata dalla D.G.R n. 1759 del 30/11/2023, si provvedeva , tra l'altro, a:

- a) prendere atto che in data 19/7/2022 la Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE e l'Ente Ecclesiastico - Ospedale Francesco Miulli, la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera S. Pio da Pietrelcina, procedevano a sottoscrivere i contratti a valere per il triennio 2022 – 2024 -, in cui i relativi sub tetti sono da considerarsi distinti, non trasferibili e non compensabili tra loro, che venivano ratificati da parte della Giunta regionale;
- b) confermare tutto il contenuto del contratto tipo ivi compresa la clausola di salvaguardia di cui

all'art. 8 del contratto che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di I° e II° grado (cfr. per ultime sentenze C.d.S. n. 2075/2019, n. 2076/2019 e n. 2077/2019);

In attuazione dell'art. 17, comma 1, della L.R. n. 34/2023, nelle sedute dell'8/4/2024 e del 13/06/2024, si definiva con i Rappresentanti del comparto Enti Ecclesiastici i volumi economici, le tipologie di prestazioni da acquistare da parte delle ASL nel corso dell'anno 2024, con particolare riferimento al riconoscimento di prestazioni urgenti e indifferibili riconducibili alle tempo - dipendenti, a valere dal 2024, in favore degli ospedali già dotati di pronto soccorso.

Sulla base della ricognizione effettuata per il tramite del Sistema Informativo Edotto, ed in considerazione dei due commi previsti dalla Legge regionale che destina le risorse individuate per le prestazioni da erogarsi in regime di ricovero ed ambulatoriale, si concordava di destinare il finanziamento, di cui all'art. 17, comma 1, della L.R. n. 34/2023, tenendo conto dell'incidenza percentuale nella misura 85% per i ricoveri e del 15% per le prestazioni di specialistica ambulatoriale. I conteggi sono stati effettuati su dati consolidati dell'anno 2023, tenendo conto dei ricoveri riferiti alle prestazioni tempo – dipendenti rivenienti da accesso in Pronto soccorso.

Inoltre, in attuazione del Legge 213/2023, art. 1 comma 233, il limite di spesa, indicato dall'art. 15, comma 14 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, si intende superato ed è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nel triennio 2013- 2015, incrementato per l'anno 2024, di 1%.

Trova altresì applicazione nei confronti degli Enti Ecclesiastici, in quanto strutture private accreditate, il combinato disposto dei commi 222 e 232, art. 1 della Legge n. 213/2023, con riferimento al recupero delle liste d'attesa in una quota parte della percentuale dello 0,4% del livello di finanziamento indistinto del Fondo Sanitario Regionale, che viene destinato nella misura di € 6.000.000,00, da ripartirsi fra i tre Enti in egual misura di € 1.500.000,00 e con l'attribuzione di un ulteriore € 1.500.000,00 a favore unicamente dell'E.E. "Panico", tenuto conto delle condizioni orografiche del territorio e della carenza di offerta sanitaria.

Queste ultime risorse sono assegnate con destinazione vincolata, con l'utilizzo a far tempo dall'01/07/2024, per la erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale: nella branca di radiodiagnostica; per la erogazione di prestazioni in regime di day service; per la erogazione di prestazioni ambulatoriali oggetto del monitoraggio dei tempi di attesa secondo il PNGLA, così come risultano dall'ultima rilevazione della settimana indice di maggio, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare, nel rispetto delle proprie agende di prenotazione, le Direzioni Sanitarie degli Enti Ecclesiastici dovranno procedere ad effettuare attività di recall, garantendo le prescrizioni che riportano rispetto al PNGLA . 1) la classificazione "U" (Urgente), 2) le prestazioni in favore di pazienti oncologici inseriti in Percorsi Diagnostico Terapeutici, 3) le prescrizioni che riportano la classificazione "B" (brevi) e Day Service, Scintigrafie ed esami endoscopici dell'apparato digerente e respiratorio. A seguire, nei limiti dei fondi assegnati pro capite, dovranno garantire le prestazioni nei confronti delle altre classi di priorità nel rispetto delle proprie liste d'attesa, ovvero garantendo invii effettuati direttamente dalle ASL territorialmente competenti. Tutte le prestazioni ambulatoriali sopra richiamate si intendono riferite sia ai primi accessi, sia agli accessi successivi, qualora riferiti a pazienti oncologici.

L'attività erogata con l'utilizzo delle risorse assegnate per la specialistica ambulatoriale dovrà essere rendicontata separatamente alla ASL territorialmente competente ed al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, tenendo conto delle assegnazioni richiamate nella tabella di seguito riportata:

	85 - 15% art. 17, comma 1 della Legge regionale n. 34/2023			0,4% - quota parte art.1, comma 232 Legge n. 213/2023		INCREMENTO 1% Legge 213/2023, art.1 comma 233	TOTALE
STRUTTURA EROGATRICE	RICOVERI (a)	SPECIALISTICA (b)	TOTALE c= a + b	(d)	(e)	(f)	g= c+d+e+f
ee miulli - acquaviva delle fonti (969304)	6.754.238,11	2.175.147,83	8.929.385,93	1.500.000,00	0,00	1.085.100,00	11.514.485,93
ee casa sollievo - san giovanni rotondo (969320)	10.749.843,28	784.789,09	11.534.632,37	1.500.000,00	0,00	1.726.800,00	14.761.432,37
ee cardinale panico - tricase (969332)	5.985.176,88	230.339,85	6.215.516,73	1.500.000,00	1.500.000,00	766.000,00	9.981.516,73
cbh	2.010.741,74	1.309.723,22	3.320.464,97	0,00	0,00		3.320.464,97
TOTALE	25.500.000,00	4.500.000,00	30.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	3.577.900,00	39.577.900,00

L'attività erogativa, per quanto attiene le risorse, non sono da considerarsi strutturali di cui alla Legge regionale n. 34/2023, art. 17, comma , ed il comma 233 della Legge 213/2023. Le risorse così determinate non sono da considerarsi strutturali e trovano applicazione a far data dall'1/1/2024.

Si precisa, altresì, che la ratifica degli addendum contrattuali, allegati al presente provvedimento, incidono solo sull'annualità anno 2024, fermo restando quanto già definito con la deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 2 agosto 2022 e ss.mm.ii.

Si precisa, infine, che le risorse riferite al comparto Enti Ecclesiastici, pur rappresentando il limite complessivo invalicabile, a fine esercizio, potranno essere ridistribuite tra le strutture ricomprese nel predetto comparto, qualora il tetto assegnato a ciascuna struttura non sia stato interamente raggiunto nel corso dell'anno 2024.

Con successivo provvedimento di Giunta regionale si provvederà ad assegnare la quota parte di finanziamento riveniente dall'applicazione dell'art. 17 comma 1, della Legge regionale n. 34/2023 a favore di altra struttura, non configurata come Ente Ecclesiastico, ma dotata di Pronto soccorso.

VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
 indiretto
 neutro
 non rilevato

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

Gli oneri complessivi derivanti dal presente atto, pari complessivamente ad euro 39.577.900,00, trovano copertura giusta Delibera di programmazione annua (DGR N. 1984 del 28/12/2023 ad oggetto Approvazione Bilancio Preventivo Consolidato 2024 del SSR ai sensi del comma 1, art. 32 del D.Lgs. 118/2011) nel bilancio regionale autonomo, gestione sanitaria, esercizio finanziario 2024 come segue:

CRA	CAPITOLO DI USCITA	Missione Programma Titolo	P.D.C.F.	IMPORTO
15.02	U1301139	13.1.1	1.04.01.02	30.000.000,00
15.02	U1301140	13.1.1	1.04.01.02	6.000.000,00
15.03	U0741090	13.1.1	1.04.01.02	3.577.900,00

Il presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di Bilancio di cui al D.lgs. n. 118/2011.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della LR. N. 7/97 art 4 lett. d) propone alla Giunta:

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare, a parziale modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 2 agosto 2022 e ss.mm.ii., l'Addendum contrattuale riferito agli anni 2023/2024 per gli Enti Ecclesiastici "Panico" di Tricase e "Miulli" di Acquaviva delle Fonti nonché per l'IRCCS privato accreditato "Casa Sollievo della Sofferenza", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di ratificare gli Addendum agli accordi contrattuali, di al predetto punto 2), che incidono soltanto sull'annualità 2024, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, ed afferenti:
 - a. l'IRCCS privato "Fond. Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio" - San G. Rotondo – FG;
 - b. l'Ente Ecclesiastico - Ospedale Francesco Miulli – Acquaviva delle Fonti – BA;
 - c. la Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE – Tricase – LE-;
4. di confermare quant'altro previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 2 agosto 2022 e ss.mm.ii., con particolare riferimento al contenuto del contratto tipo ivi compresa la clausola di salvaguardia

di cui all'art. 8 del contratto che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di I° e II° grado (cfr. per ultime sentenze C.d.S. n. 2075/2019, n. 2076/2019 e n. 2077/2019);

5. di stabilire che, con riferimento:

- a) ai commi 222 e 232, art. 1 della Legge n. 213/2023 ed in particolare al recupero delle liste d'attesa in una quota parte della percentuale dello 0,4% del livello di finanziamento indistinto del Fondo Sanitario Regionale, le risorse siano assegnate con destinazione vincolata, con l'utilizzo a far tempo dall'01/07/2024, per la erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale: nella branca di radiodiagnostica; per la erogazione di prestazioni in regime di day service; per la erogazione di prestazioni ambulatoriali oggetto del monitoraggio dei tempi di attesa secondo il PNGLA, così come risultano dall'ultima rilevazione della settimana indice di maggio, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare, nel rispetto delle proprie agende di prenotazione, le Direzioni Sanitarie degli Enti Ecclesiastici dovranno procedere ad effettuare attività di recall, garantendo le prescrizioni che riportano rispetto al PNGLA . 1) la classificazione "U" (Urgente), 2) le prestazioni in favore di pazienti oncologici inseriti in Percorsi Diagnostico Terapeutici, 3) le prescrizioni che riportano la classificazione "B" (brevi) e Day Service , Scintigrafie ed esami endoscopici dell'apparato digerente e respiratorio. A seguire, nei limiti dei fondi assegnati pro capite, potranno garantire le prestazioni nei confronti delle altre classi di priorità nel rispetto delle proprie liste d'attesa, ovvero garantendo invii effettuati direttamente dalle ASL territorialmente competenti. Tutte le prestazioni ambulatoriali sopra richiamate si intendono riferite sia ai primi accessi, sia agli accessi successivi, qualora riferiti a pazienti oncologici;
- b) con riferimento alla Legge regionale n. 34/2023 e al comma 233 della Legge 213/2023, l'attività erogativa, per quanto attiene le risorse assegnate con il presente provvedimento, trova applicazione a far data dall'1/1/2024.

6. di stabilire che l'attività erogata con l'utilizzo delle risorse assegnate per la specialistica ambulatoriale dovrà essere rendicontata separatamente alla ASL territorialmente competente ed al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, tenendo conto delle assegnazioni richiamate nella tabella di seguito riportata:

	85 - 15% art. 17, comma 1 della Legge regionale n. 34/2023			0,4% - quota parte art.1, comma 232 Legge n. 213/2023		INCREMENTO 1% Legge 213/2023, art.1 comma 233	TOTALE
STRUTTURA EROGATRICE	RICOVERI (a)	SPECIALISTICA (b)	TOTALE c= a + b	(d)	(e)	(f)	g= c+d+e+f
ee miulli - acquaviva delle fonti (969304)	6.754.238,11	2.175.147,83	8.929.385,93	1.500.000,00	0,00	1.085.100,00	11.514.485,93
ee casa sollievo - san giovanni rotondo (969320)	10.749.843,28	784.789,09	11.534.632,37	1.500.000,00	0,00	1.726.800,00	14.761.432,37
ee cardinale panico - tricase (969332)	5.985.176,88	230.339,85	6.215.516,73	1.500.000,00	1.500.000,00	766.000,00	9.981.516,73
cbh	2.010.741,74	1.309.723,22	3.320.464,97	0,00	0,00		3.320.464,97
TOTALE	25.500.000,00	4.500.000,00	30.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	3.577.900,00	39.577.900,00

7. di stabilire che le risorse riferite al comparto Enti Ecclesiastici, pur rappresentando il limite complessivo invalicabile, a fine esercizio, possano essere ridistribuite tra le strutture ricomprese nel predetto comparto, qualora il tetto assegnato a ciascuna struttura non sia stato interamente raggiunto nel corso dell'anno 2024;

8. di stabilire che con successivo provvedimento di Giunta regionale si provveda ad assegnare la quota parte di finanziamento riveniente dall'applicazione dell'art. 17, comma 1 della Legge regionale n. 34/2023 a favore di altra struttura, non configurata come Ente Ecclesiastico, ma dotata di Pronto soccorso;
9. di autorizzare il Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport al pagamento delle anticipazioni mensili agli EE ed IRCCS privati, per il tramite delle ASL territorialmente competenti, nella misura dei contratti e degli addendum sottoscritti (ad esclusione della quota di finanziamento riveniente dall'applicazione dell'art. 17, comma 1 della Legge regionale n. 34/2023);
10. di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione SGO, agli erogatori interessati per il tramite delle Direzioni generali delle AA.SS.LL. in cui insistono le strutture erogatrici;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R."

Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera – Gestione Rapporti Convenzionali"

Vito CARBONE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta"

Mauro NICASTRO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Bilancio della Sanità e dello Sport"

Benedetto Giovanni PACIFICO

Il Direttore, ai sensi dell'art. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22/2021 e ss.mm.ii.,
NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR

IL DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale

Vito MONTANARO

Il Presidente

Michele EMILIANO

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dal Presidente

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione dai Dirigenti Servizi "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera – Gestione Rapporti Convenzionali" e "Strategia e Governo dell'Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR", confermata dai Dirigenti delle Sezioni "Strategie e Governo dell'Offerta" e "Bilancio della Sanità e dello Sport"

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di prendere atto dell'allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare, a parziale modifica e integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 2 agosto 2022 e ss.mm.ii., l'Addendum contrattuale riferito agli anni 2023/2024 per gli Enti Ecclesiastici "Panico" di Tricase e "Miulli" di Acquaviva delle Fonti nonché per l'IRCCS privato accreditato "Casa Sollievo della Sofferenza", di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di ratificare gli Addendum agli accordi contrattuali riferito all'anno 2024, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento, ed afferenti:
 - a) l'IRCCS privato "Fond. Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio" - San G. Rotondo – FG;
 - b) l'Ente Ecclesiastico - Ospedale Francesco Miulli – Acquaviva delle Fonti – BA;
 - c) la Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE – Tricase – LE-;
4. di confermare quant'altro previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1138 del 2 agosto 2022 e ss.mm.ii. , con particolare riferimento al contenuto del contratto tipo ivi compresa la clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del contratto che ha superato il vaglio della giustizia amministrativa di I° e II° grado (cfr. per ultime sentenze C.d.S. n. 2075/2019, n. 2076/2019 e n. 2077/2019);
5. di stabilire che, con riferimento:
 - a) ai commi 222 e 232, art. 1 della Legge n. 213/2023 ed in particolare al recupero delle liste d'attesa in una quota parte della percentuale dello 0,4% del livello di finanziamento indistinto del Fondo Sanitario Regionale, le risorse siano assegnate con destinazione vincolata, con l'utilizzo a far tempo dall'01/07/2024, per la erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale: nella branca di radiodiagnostica; per la erogazione di prestazioni in regime di day service; per la erogazione di prestazioni ambulatoriali oggetto del monitoraggio dei tempi di attesa secondo il PNGLA, così come risultano dall'ultima rilevazione della settimana indice di maggio, di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. In particolare, nel rispetto delle proprie agende di prenotazione, le Direzioni Sanitarie degli Enti Ecclesiastici dovranno procedere ad effettuare attività di recall, garantendo le prescrizioni che riportano rispetto al PNGLA . 1) la classificazione "U" (Urgente), 2) le prestazioni in favore di pazienti oncologici inseriti in Percorsi Diagnostico Terapeutici, 3) le prescrizioni che riportano la classificazione "B" (brevi) e Day Service , Scintigrafie ed esami endoscopici dell'apparato digerente e respiratorio. A seguire, nei limiti dei fondi assegnati pro capite, potranno garantire le prestazioni nei confronti delle altre classi di priorità nel rispetto delle proprie liste d'attesa, ovvero garantendo invii effettuati direttamente dalle ASL territorialmente competenti. Tutte le prestazioni ambulatoriali sopra richiamate si intendono riferite sia ai primi accessi, sia agli accessi successivi, qualora riferiti a pazienti oncologici;
 - b) con riferimento alla Legge regionale n. 34/2023 e al comma 233 della Legge 213/2023, l'attività erogativa, per quanto attiene le risorse, di cui alla trova applicazione a far data dall'1/1/2024.
6. di stabilire che l'attività erogata con l'utilizzo delle risorse assegnate per la specialistica ambulatoriale dovrà essere rendicontata separatamente alla ASL territorialmente competente ed al Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, tenendo conto delle assegnazioni richiamate nella tabella di seguito riportata:

	85 - 15% art. 17, comma 1 della Legge regionale n. 34/2023			0,4% - quota parte art.1, comma 232 Legge n. 213/2023		INCREMENTO 1% Legge 213/2023, art.1 comma 233	TOTALE
STRUTTURA EROGATRICE	RICOVERI (a)	SPECIALISTICA (b)	TOTALE c= a + b	(d)	(e)	(f)	g= c+d+e+f
ee miulli - acquaviva delle fonti (969304)	6.754.238,11	2.175.147,83	8.929.385,93	1.500.000,00	0,00	1.085.100,00	11.514.485,93

ee casa sollievo - san giovanni rotondo (969320)	10.749.843,28	784.789,09	11.534.632,37	1.500.000,00	0,00	1.726.800,00	14.761.432,37
ee cardinale panico - tricastre (969332)	5.985.176,88	230.339,85	6.215.516,73	1.500.000,00	1.500.000,00	766.000,00	9.981.516,73
cbh	2.010.741,74	1.309.723,22	3.320.464,97	0,00	0,00		3.320.464,97
TOTALE	25.500.000,00	4.500.000,00	30.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	3.577.900,00	39.577.900,00

7. di stabilire che le risorse riferite al comparto Enti Ecclesiastici, pur rappresentando il limite complessivo invalicabile, a fine esercizio, possano essere ridistribuite tra le strutture ricomprese nel predetto comparto, qualora il tetto assegnato a ciascuna struttura non sia stato interamente raggiunto nel corso dell'anno 2024;

8. di stabilire che con successivo provvedimento di Giunta regionale si provveda ad assegnare la quota parte di finanziamento riveniente dall'applicazione dell'art. 17, comma 1 della Legge regionale n. 34/2023 a favore di altra struttura, non configurata come Ente Ecclesiastico, ma dotata di Pronto soccorso;

9. di autorizzare il Servizio Gestione Sanitaria Accentrata della Sezione Bilancio della Sanità e dello Sport al pagamento delle anticipazioni mensili agli EE ed IRCCS privati, per il tramite delle ASL territorialmente competenti, nella misura dei contratti e degli addendum sottoscritti (ad esclusione della quota di finanziamento riveniente dall'applicazione dell'art. 17, comma 1 della Legge regionale n. 34/2023);

10. di disporre che il presente atto sia notificato, a cura della Sezione SGO, agli erogatori interessati per il tramite delle Direzioni generali delle AA.SS.LL. in cui insistono le strutture erogatrici;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

In attuazione della Legge regionale n. 34/2023 e del comma 233 della Legge 213/2023 e del comma 222, art. 1 della Legge n. 213/2023, con il presente provvedimento si intende assegnare un finanziamento complessivo pari ad € 39.577.900,00, come di seguito riportato:

	85 - 15% art. 17, comma 1 della Legge regionale n. 34/2023			0,4% - quota parte art.1, comma 232 Legge n. 213/2023		INCREMENTO 1% Legge 213/2023, art.1 comma 233	TOTALE
STRUTTURA EROGATRICE	RICOVERI (a)	SPECIALISTICA (b)	TOTALE c= a + b	(d)	(e)	(f)	g= c+d+e+f
ee miulli - acquaviva delle fonti (969304)	6.754.238,11	2.175.147,83	8.929.385,93	1.500.000,00	0,00	1.085.100,00	11.514.485,93
ee casa sollievo - san giovanni rotondo (969320)	10.749.843,28	784.789,09	11.534.632,37	1.500.000,00	0,00	1.726.800,00	14.761.432,37
ee cardinale panico - tricasse (969332)	5.985.176,88	230.339,85	6.215.516,73	1.500.000,00	1.500.000,00	766.000,00	9.981.516,73
cbh	2.010.741,74	1.309.723,22	3.320.464,97	0,00	0,00		3.320.464,97
TOTALE	25.500.000,00	4.500.000,00	30.000.000,00	4.500.000,00	1.500.000,00	3.577.900,00	39.577.900,00

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTE IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO SANITARIO REGIONALE


SI NO

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE PROPONENTE



Mauro
Nicastro
26.06.2024
15:28:09
GMT+01:00

PRESA D'ATTO DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL FONDO SANITARIO REGIONALE (D.LGS. 118/2011 – Art. 9 c. 4 LL.GG. approvate con DGR 2100/2019)
IL RESPONSABILE DELLA GSA



Benedetto
Giovanni Pacifico
27.06.2024
08:28:38
GMT+00:00



REGIONE PUGLIA

Addendum all' Accordo contrattuale riferito agli anni 2022/2023/2024

TRA

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale Dott. Vito Montanaro, in forza della deliberazione di nomina della Giunta Regionale del 26 Aprile 2021 n. 684 e successive proroghe intervenute.

E

Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE - con sede Legale in Tricase - via San PIO X, rappresentata legalmente da Suor Margherita Bramato - Direttore Generale - nata a ' il di seguito indicata come "Erogatore" il quale - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., - dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

Premesso che:

- in data 04.04.2023, le parti, in ottemperanza al D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - art. 8 - bis, 8 quater e 8 quinquies, hanno stipulato l'accordo contrattuale a valere per il triennio 2022 - 2024 destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di D.H. e day service, delle prestazioni ambulatoriali, nonché delle funzioni assistenziali, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR, le cui risultanze venivano recepite con DGR n. 464 del 6/4/2023;
- in data 10.11.2023, giusto verbale acquisito agli atti, su richiesta della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, venivano riviste le assegnazioni ricomprese negli accordi già sottoscritti per il triennio 2022-2024, le cui risultanze venivano recepite successivamente con DGR n. 1759 del 30.11.2023.
- la struttura equiparata eroga l'assistenza sanitaria nel rispetto dei posti letto accreditati con riferimento al modello organizzativo di cui al R.R. n.23/2019 ed in conformità alle modifiche intervenute R.R. n. 14/2020.

Preso atto che:

L'art. 4 – Corrispettivo - del succitato accordo, dispone che:

“Il corrispettivo non può mai superare quello definito dal presente accordo, anche per i residenti fuori regione, ed è composto dalla sommatoria dei valori delle prestazioni erogate in regime di ricovero, in regime ambulatoriale, entrambe a tariffa regionale, nonché (ove previsto) delle funzioni assistenziali remunerate in base al costo di produzione del programma di assistenza. I valori dei corrispettivi, precedentemente individuati, compresi i corrispettivi del valore della somministrazione diretta di farmaci, sono liquidati annualmente, al netto delle anticipazioni mensili di cui all'art. 8 lett. k) del presente accordo. Per la somministrazione dei farmaci dovranno essere previsti congrui trimestrali.

- Accertato che con il suddetto atto recepito con la DGR n. 1759/2023 venivano assegnate risorse aggiuntive per abbattimento liste d'attesa, le quali esaurivano la loro funzione in termini di finanziamento e quindi di attività allo spirare del 31.12.2023;
- Di dare atto, giusto verbale del 13.6.2024, che in applicazione del disposto di cui all'art. 1 comma 233, della Legge 213/2023, calcolato sull'imponibile riferito al triennio 2013-2015, a far tempo dal 1° gennaio 2024, il valore economico del tetto di spesa riportato nell'accordo contrattuale nella sezione consistenza dei fondi, lett. a) (già assegnato per garantire le prestazioni di ricovero ordinario, dh, day service, nei confronti dei pazienti residenti in regione Puglia, gli stranieri (STP)) s'intende rideterminato per l'anno 2024, nella misura di € 77.426.000,00 (76.660.000,00+766.000,00). Le prestazioni erogate nei confronti degli stranieri STP non rientrano nei tetti di spesa e sono riconosciute extra – tetto.
- Di dare atto che a far tempo dal 1° gennaio 2024 e fino al 31.12.2024 alla **Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE.**, vengono riconosciute risorse aggiuntive rispetto ai tetti di spesa, pari ad € **6.215.516,73**, in attuazione dell'art. 17, comma 1, della Legge regionale n. 34/2023. Pertanto, l'equivalente quota di tetto di spesa ordinario, potrà essere utilizzata per abbattimento liste d'attesa per prestazioni in regime di ricovero, di cui ai DRG già richiamati nel Piano regionale, recepito con DGR n. 1088 del 28/07/2022,
- Di dare atto che a far tempo dal 1° luglio 2024 e fino al 31.12.2024, all' **Ente Pia Fondazione di Culto e di Religione card. G. Panico EE.EE** vengono riconosciute risorse aggiuntive, con destinazione vincolata, pari ad € 3.000.000,00. Tali risorse dovranno essere utilizzate esclusivamente per la erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, nell'ambito della branca di radiodiagnostica, nonché le prestazioni erogate in regime di day service, in quanto ambulatoriali, secondo le prestazioni in liste d'attesa, così come risultano dall'ultima rilevazione della settimana indice di maggio, che si allega in copia.
In particolare, nel rispetto delle proprie agende di prenotazione, la Direzione Sanitaria dell'Ente Ecclesiastico dovrà procedere ad effettuare attività di recall, garantendo prioritariamente le prescrizioni che riportano rispetto al PNGLA la classificazione “U” (Urgente), prestazioni in favore di pazienti oncologici inseriti in Percorsi Diagnostico Terapeutici e “B” (brevi) e day service. A seguire, nei limiti del fondo assegnato, dovrà garantire le prestazioni nei confronti delle altre classi di priorità nel rispetto delle proprie liste d'attesa, ovvero garantendo invii effettuati direttamente dalla ASL territorialmente competente.

- Di confermare l'attribuzione e la consistenza degli altri fondi assegnati.

SI STIPULA

ART. 1


Il presente addendum all' accordo stipulato in data 19/7/2022, e nei limiti operativi dei successivi addendum, è destinato a regolamentare per l'anno 2024, con la distinta decorrenza indicata nella parte negoziale, la fornitura da parte dell'Erogatore delle prestazioni di ricovero ospedaliero, anche in attuazione dell'art. 17, comma1, della Legge regionale n. 34/2023 e per l'abbattimento liste d'attesa, ivi comprese le prestazioni di radiodiagnostica secondo l'ultima rilevazione della settimana indice di maggio, allegata al presente Accordo.

Art. 2

Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente addendum si rinvia all' Accordo Contrattuale del 19/7/2022 a valere per il triennio 2022 - 2024 - che qui s'intende integralmente richiamato.

Le parti, altresì si danno reciprocamente atto che il presente accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione da parte della Giunta Regionale

<p>Il DIRETTORE del DIPARTIMENTO</p> <p>DOTT. VITO MONTANARO</p>	<p>Il Legale Rappresentante della Struttura Erogante</p> <p>Il Delegato Suor Margherita Bramato</p> 
	<p>Data 2024</p>

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli articoli: da art. 1 ad art. 3

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore



**REGIONE PUGLIA****Addendum all' Accordo contrattuale riferito agli anni
2022/2023/2024****TRA**

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale Dott. Vito Montanaro, in forza della deliberazione di nomina della Giunta Regionale del 26 Aprile 2021 n. 684 e successive proroghe intervenute.

E

La Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza opera di S. Pio da Pietrelcina - con sede Legale in San Giovanni Rotondo (Fg) viale Cappuccini rappresentata legalmente dal Dott. Gino Gumirato - Direttore Generale - nato a [REDACTED] di seguito indicata come "Erogatore" il quale - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., - dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

Premesso che:

- in data 04.04.2023, le parti, in ottemperanza al D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - art. 8 -bis, 8 quater e 8 quinquies, hanno stipulato l'accordo contrattuale a valere per il triennio 2022 - 2024, destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di D.H. e day service, delle prestazioni ambulatoriali, nonché delle funzioni assistenziali, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR, le cui risultanze venivano recepite con DGR n. 464 del 6/4/ 2023;
- in data 10.11.2023, giusto verbale acquisito agli atti, su richiesta della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, venivano riviste le assegnazioni ricomprese negli accordi già sottoscritti per il triennio 2022-2024, le cui risultanze venivano recepite successivamente con DGR n. 1759 del 30.11.2023.
- la struttura equiparata eroga l'assistenza sanitaria nel rispetto dei posti letto accreditati con riferimento al modello organizzativo di cui al R.R. n.23/2019 ed in conformità alle modifiche intervenute R.R. n. 14/2020. L'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, risulta individuato come IRCCS limitatamente ad alcune discipline ("diagnostica", "neurologia" e "oncologia"), come da Decreto del Ministero della Salute prot. n. 5622 del 26/10/2023 - DG/RIC-MDS.

Preso atto che:

L'art. 4 – Corrispettivo - del succitato accordo, dispone che:

“Il corrispettivo non può mai superare quello definito dal presente accordo, anche per i residenti fuori regione, ed è composto dalla sommatoria dei valori delle prestazioni erogate in regime di ricovero, in regime ambulatoriale, entrambe a tariffa regionale, nonché (ove previsto) delle funzioni assistenziali remunerate in base al costo di produzione del programma di assistenza. I valori dei corrispettivi, precedentemente individuati, compresi i corrispettivi del valore della somministrazione diretta di farmaci, sono liquidati annualmente, al netto delle anticipazioni mensili di cui all'art. 8 lett. k) del presente accordo. Per la somministrazione dei farmaci dovranno essere previsti conguagli trimestrali.

- Accertato che con il suddetto atto recepito con la DGR n. 1759/2023 venivano assegnate risorse aggiuntive per abbattimento liste d'attesa, le quali esaurivano la loro funzione in termini di finanziamento e quindi di attività allo spirare del 31.12.2023;
- Di dare atto, giusto verbale del 13.6.2024, che in applicazione del disposto di cui all'art. 1 comma 233, della Legge 213/2023, calcolato sull'imponibile riferito al triennio 2013-2015, a far tempo dal 1° gennaio 2024, il valore economico del tetto di spesa riportato nell'accordo contrattuale nella sezione consistenza dei fondi, lett. a) (già assegnato per garantire le prestazioni di ricovero ordinario, dh, day service, nei confronti dei pazienti residenti in regione Puglia, gli stranieri (STP)) s'intende rideterminato per l'anno 2024, nella misura di € **174.406.800,00** (172.680.000,00+1.726.800,00). Le prestazioni erogate nei confronti degli stranieri STP non rientrano nei tetti di spesa e sono riconosciute extra – tetto.
- Di dare atto che a far tempo dal 1° gennaio 2024 e fino al 31.12.2024, alla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza vengono riconosciute risorse aggiuntive rispetto ai tetti di spesa, pari ad € **11.534.632,37**, in attuazione dell'art. 17 della Legge regionale n. 34/2023. Pertanto, l'equivalente quota di tetto di spesa ordinario, potrà essere utilizzata per abbattimento liste d'attesa per prestazioni in regime di ricovero, di cui ai DRG già richiamati nel Piano regionale, recepito con DGR n. 1088 del 28/07/2022,
- Di dare atto che a far tempo dal 1° luglio 2024 e fino al 31.12.2024, alla Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, vengono riconosciute risorse aggiuntive, con destinazione vincolata, pari ad € **1.500.000,00**. Tali risorse dovranno essere utilizzate esclusivamente per la erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, nell'ambito della branca di radiodiagnostica ivi comprese le prestazioni erogate in regime di day service, in quanto ambulatoriali, secondo le prestazioni in liste d'attesa, così come risultano dall'ultima rilevazione della settimanale indice di maggio, che si allega in copia.
In particolare, nel rispetto delle proprie agende di prenotazione, la Direzione Sanitaria dell'Ente Ecclesiastico dovrà procedere ad effettuare attività di recall, garantendo prioritariamente le prescrizioni che riportano rispetto al PNGLA la classificazione “U” (Urgente), prestazioni in favore di pazienti oncologici inseriti in Percorsi Diagnostico Terapeutici e “B” (brevis) e day service. A seguire, nei limiti del fondo assegnato, dovrà garantire le prestazioni nei confronti delle altre classi di priorità nel rispetto delle proprie liste d'attesa, ovvero garantendo invii effettuati direttamente dalla ASL territorialmente competente.

- Di confermare l'attribuzione e la consistenza degli altri fondi assegnati.

SI STIPULA

ART. 1


Il presente addendum all' accordo stipulato in data 19/7/2022, e nei limiti operativi dei successivi addendum, è destinato a regolamentare per l'anno 2024, con la distinta decorrenza indicata nella parte negoziale, la fornitura da parte dell'Erogatore delle prestazioni di ricovero ospedaliero, anche in attuazione dell'art. 17 della Legge regionale n. 34/2023 e per l'abbattimento liste d'attesa, ivi comprese le prestazioni di radiodiagnostica secondo l'ultima rilevazione della settimana indice di maggio, allegata al presente Accordo.

Art. 2

Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente addendum si rinvia all' Accordo Contrattuale del 19/7/2022 a valere per il triennio 2022 - 2024 - che qui s'intende integralmente richiamato.

Le parti, altresì si danno reciprocamente atto che il presente accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione da parte della Giunta Regionale

<p>IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO</p> <p>DOTT. VITO MONTANARO</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  <p style="font-size: 8px;">Vito Montanaro 24.06.2024 12:16:54 GMT+01:00</p> </div>	<p>Il Legale Rappresentante della Struttura Erogante</p> <p>Dott. GINO GUMIRATO</p>
	<p>Data 21 giugno 2024</p>

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli articoli: da art. 1 ad art. 3

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore



REGIONE PUGLIA

Addendum all' Accordo contrattuale riferito agli anni 2022/2023/2024

TRA

La Regione Puglia, con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Animale Dott. Vito Montanaro, in forza della deliberazione di nomina della Giunta Regionale del 26 Aprile 2021 n. 684 e successive proroghe intervenute.

E

Ente Ecclesiastico -Ospedale Francesco Miulli - con sede Legale della Società in Acquaviva delle Fonti - Strada Provinciale 127 Acquaviva - Santeramo Km. 4.100, iscritto al n. 427 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Bari cod. fiscale/ P.IVA 00574290722, al n. 00574290722, del Registro delle Imprese di Bari ed al n. BA-5660072 del Repertorio Economico Amministrativo tenuto presso la C.C.I.A.A. di Bari, rappresentato legalmente dal Delegato: Mons. Domenico Laddaga nato a Gravina in Puglia il 19 marzo 1957, giusta procura registrata al n. 10557 in data 11/3/2024 conferita dal Governatore Arcivescovo Russo Giuseppe, di seguito indicata come "Erogatore" il quale - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., - dichiara di non essere stata condannata con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

Premesso che:

- in data 04.04.2023, le parti, in ottemperanza al D.Lgs. 502/92 e s.m.i. - art. 8 -bis, 8 quater e 8 quinquies, hanno stipulato l'accordo contrattuale a valere per il triennio 2022 - 2024 destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, in premessa richiamato, delle prestazioni di ricovero ospedaliero, in regime di D.H. e day service, delle prestazioni ambulatoriali, nonché delle funzioni assistenziali, in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del SSR, le cui risultanze venivano recepite con DGR n. 464 del 6/4/2023;
- in data 10.11.2023, giusto verbale acquisito agli atti, su richiesta della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, venivano riviste le assegnazioni ricomprese negli accordi già sottoscritti per il triennio 2022-2024, le cui risultanze venivano recepite successivamente con DGR n. 1759 del 30.11.2023;

- la struttura equiparata eroga l'assistenza sanitaria nel rispetto dei posti letto accreditati con riferimento al modello organizzativo di cui al R.R. n.23/2019 ed in conformità alle modifiche intervenute R.R. n. 14/2020.

Preso atto che:

L'art. 4 – Corrispettivo - del succitato accordo, dispone che:

“Il corrispettivo non può mai superare quello definito dal presente accordo, anche per i residenti fuori regione, ed è composto dalla sommatoria dei valori delle prestazioni erogate in regime di ricovero, in regime ambulatoriale, entrambe a tariffa regionale, nonché (ove previsto) delle funzioni assistenziali remunerate in base al costo di produzione del programma di assistenza. I valori dei corrispettivi, precedentemente individuati, compresi i corrispettivi del valore della somministrazione diretta di farmaci, sono liquidati annualmente, al netto delle anticipazioni mensili di cui all'art. 8 lett. k) del presente accordo. Per la somministrazione dei farmaci dovranno essere previsti congrui trimestrali.

- Accertato che con il suddetto atto recepito con la DGR n. 1759/2023 venivano assegnate risorse aggiuntive per abbattimento liste d'attesa, le quali esaurivano la loro funzione in termini di finanziamento e quindi di attività allo spirare del 31.12.2023;
- Di dare atto, giusto verbale del 13.6.2024, che in applicazione del disposto di cui all'art. 1 comma 233, della Legge 213/2023, calcolato sull'imponibile riferito al triennio 2013-2015, a far tempo dal 1° gennaio 2024, il valore economico del tetto di spesa riportato nell'accordo contrattuale nella sezione consistenza dei fondi, lett. a) (già assegnato per garantire le prestazioni di ricovero ordinario, dh, day service, nei confronti dei pazienti residenti in regione Puglia, gli stranieri (STP)) s'intende rideterminato per l'anno 2024, nella misura di € 109.595.100,00 (108.510.000,00+1.085.100,00). Le prestazioni erogate nei confronti degli stranieri STP non rientrano nei tetti di spesa e sono riconosciute extra – tetto.
- Di dare atto che a far tempo dal 1° gennaio 2024 e fino al 31.12.2024, all' **Ente Ecclesiastico - Ospedale Francesco Miulli** vengono riconosciute risorse aggiuntive rispetto ai tetti di spesa, pari ad € **8.929.385,93**, in attuazione dell'art. 17, comma 1, della Legge regionale n. 34/2023. Pertanto, l'equivalente quota di tetto di spesa ordinario, potrà essere utilizzata per abbattimento liste d'attesa per prestazioni in regime di ricovero, di cui ai DRG già richiamati nel Piano regionale, recepito con DGR n. 1088 del 28/07/2022.
- Di dare atto che a far tempo dal 1° luglio 2024 e fino al 31.12.2024, all' **Ente Ecclesiastico -Ospedale Francesco Miulli**, vengono riconosciute risorse aggiuntive, con destinazione vincolata, pari ad € 1.500.000,00. Tali risorse dovranno essere utilizzate esclusivamente per la erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, nell'ambito della branca di radiodiagnostica, nonché le prestazioni erogate in regime di day service, in quanto ambulatoriali, secondo le prestazioni in liste d'attesa, così come risultano dall'ultima rilevazione della settimana indice di maggio, che si allega in copia.
In particolare, nel rispetto delle proprie agende di prenotazione, la Direzione Sanitaria dell'Ente Ecclesiastico dovrà procedere ad effettuare attività di recall, garantendo prioritariamente le prescrizioni che riportano rispetto al PNGLA la classificazione “U” (Urgente), prestazioni in favore di pazienti oncologici inseriti in Percorsi Diagnostico Terapeutici e “B” (brevi) e day service. A seguire, nei limiti del

fondo assegnato, dovrà garantire le prestazioni nei confronti delle altre classi di priorità nel rispetto delle proprie liste d'attesa, ovvero garantendo invii effettuati direttamente dalla ASL territorialmente competente.

- Di confermare l'attribuzione e la consistenza degli altri fondi assegnati.

SI STIPULA

ART. 1




Il presente addendum all' accordo stipulato in data 19/7/2022, e nei limiti operativi dei successivi addendum, è destinato a regolamentare per l'anno 2024, con la distinta decorrenza indicata nella parte negoziale, la fornitura da parte dell'Erogatore delle prestazioni di ricovero ospedaliero, anche in attuazione dell'art. 17, comma 1, della Legge regionale n. 34/2023 e per l'abbattimento liste d'attesa, ivi comprese le prestazioni di radiodiagnostica secondo l'ultima rilevazione della settimana indice di maggio, allegata al presente Accordo.

Art. 2

Norme di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente addendum si rinvia all' Accordo Contrattuale del 19/7/2022 a valere per il triennio 2022 - 2024 - che qui s'intende integralmente richiamato.

Le parti, altresì si danno reciprocamente atto che il presente accordo avrà efficacia previa ratifica ed approvazione da parte della Giunta Regionale

<p align="center">Il DIRETTORE del DIPARTIMENTO</p> <p align="center">DOTT. VITO MONTANARO</p> <p align="center">  <small>Vito Montanaro 24.06.2024 13:39:37 GMT+01:00</small> </p>	<p align="center">Il Legale Rappresentante della Struttura Erogante</p> <p align="center">Il Delegato Mons. Domenico Laddaga</p> <p align="center">  <small>DOMENICO LADDAGA 2024.06.24 12:50:28 CIN DOMENICO LADDAGA C/IT C/INCHIESTA F. MILISI P. LEVI TEL. 0871 0057428072 RS/0248307</small> </p>
	<p align="center">Data  2024</p>

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli articoli: da art. 1 ad art. 3

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore





REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
SGO	DEL	2024	68	28.06.2024

MODIFICA E INTEGRAZIONE D.G.R. N. 1138/2022 E SS.MM.II - APPROVAZIONE ULTERIORE ADDENDUM ALL'ACCORDO CONTRATTUALE RIFERITO ALL'ANNO 2024 PER GLI ENTI ECCLESIASTICI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 34/2023, ART. 17, COMMA E DEL COMMA 233 DELLA LEGGE 213/2023

Si esprime: PARERE DI REGOLARITA'CONTABILE POSITIVO
LR 28/2001 art. 79 Comma 5

Firmato digitalmente da:
STOLFA REGINA
Firmato il 28/06/2024 11:50
Seriale Certificato: 2300950
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2025
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Responsabile del Procedimento
PO - CARMEN PARTIPILO

Dirigente
D.SSA REGINA STOLFA

